

Cassazione definisce i doveri dei singoli amministratori per la tutela degli interessi sociali

Cda, vigilanza senza scuse

Condotta egemone del presidente non esonera i singoli

DI STEFANO LOCONTE
E LUCA TATULLO

La condotta egemone, da padre padrone del presidente del consiglio di amministrazione (cda) non esonera il singolo consigliere dai propri doveri di vigilanza e controllo. I componenti del consiglio di amministrazione hanno specifici oneri di vigilanza e doveri di richiedere precise informazioni in ordine a tutte le vicende che potrebbero, potenzialmente, rivelarsi pregiudizievoli per gli interessi sociali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7327 del 14/3/2019 torna sul tema di «culpa in vigilando» dei componenti del consiglio di amministrazione.

Con la sentenza n. 7327 del 14/3/2019, infatti, gli ermellini si sono pronunciati a seguito di ricorso proposto avverso un provvedimento della Corte d'appello di Roma, depositato il 27 settembre 2016, in materia di responsabilità del componente del

consiglio di amministrazione di una Banca.

In particolare, la Banca d'Italia irrogava a un componente del CdA di una Banca

una sanzione pecuniaria ritenendo questi responsabile della violazione delle norme sulla governance dell'Istituto di credito, nonché per alcune carenze riscontrate nell'organizzazione dei controlli interni spettanti al CdA.

L'opposizione proposta contro il provvedimento sanzionatorio era incentrata sulla circostanza che, nel merito, non sussisteva alcun illecito

da parte del componente del CdA il quale, a suo dire, aveva operato in condizioni di opacità informativa dovuta all'atteggiamento del Presidente dell'organo amministrativo che non aveva informato i membri del Con-

siglio su alcune decisioni poi rivelatesi pregiudizievoli per gli interessi sociali. La Banca d'Italia si costituiva nel giudizio contestando l'avverso

dedotto.

Il ricorrente, a differenza di altri componenti del Consiglio, aveva comunque ratificato le iniziative del Presidente senza mai sollevare, formalmente, alcuna critica o richiesta di più precise informazioni.

La Corte di cassazione, ritenendo corretto l'operato dei giudici della Corte d'Appello di Roma, ha ritenuto di rigettare il ricorso proposto alla luce dell'ormai consolidato principio, già espresso con la sentenza n. 2737/2013, secondo il quale il singolo componente del CdA di una società, al fine di non essere ritenuto responsabile per culpa in vigilando per l'operato degli organi delegati, deve sempre svolgere la propria funzione di controllo sull'andamento della società sollevando i più opportuni rilievi in seno alle

riunioni, finanche astenendosi dal partecipare con il proprio voto favorevole a decisioni che egli non dovesse ritenere in linea con la corretta gestione della società. Nessun rilievo può quindi avere, in questi casi, il ruolo egemone, da vero e proprio padre padrone, svolto dal presidente.

Nel caso di specie il tentativo del ricorrente teso a sminuire o comunque derogare al proprio dovere di vigilanza, atteso il ruolo di egemonia svolto dal presidente del CdA, è risultato vano poiché l'atteggiamento «passivo» dello stesso, che si è estrinsecato attraverso il proprio voto favorevole alle iniziative del presidente, non legittima alcun esonero di responsabilità.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

